

TI_GERICHTE 11.2022.118 vom 23. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.118_d20190523

FR: TI_GERICHTE 11.2022.118 du 23 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2022.118 del 23 maggio 2019

Regeste

Appello divenuto senza interesse in seguito all'emanazione della decisione finale di merito

Erwägungen

E. 1

concludeva ■ come detto ■ per la reiezione dell'i stanza cautelare, postulando il beneficio del gratuito patrocinio.

E. 2

Si è visto che nel merito il Pretore ha statuito il 1° giugno 2021 e che tale sentenza è stata confermata da questa Camera con decisione di data odierna. Ora, con il passaggio in giudicato di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per legge, tranne ■ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ■ che il giudice disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza emessa dalla Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della medesima, non avendo questa carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; in materia di mantenimento: DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che tale decisione, presa in data odierna, passa in giudicato con la notifica, ciò che rende ormai senza interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi.

E. 3

Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnata-mente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 25 ad art. 107; Rüeegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n.

E. 8

ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili il giudice valuta quindi sommariamente quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). 4. In concreto il Pretore ha respinto l'istanza cautelare di AP 1 con l'argomento che la figlia AA 1 è affidata alla madre fin dalla nascita e che la valutazione psicoaffettiva

eseguita dal Servizio medico-psicologico non denotava “elementi tali da far ritenere l'attuale assetto nocivo per il benessere della minore, al punto da imporre una modifica già in via cautelare”. Anzi, secondo il Pretore l'istanza appariva “piuttosto volta a far riconsiderare ■ irritualmente ■ le precedenti decisioni di questo giudice e della Camera, al fine di procrastinare e/o evitare il contestato trasferimento”. È vero ■ ha continuato il primo giudice ■ che AA 1 presenta “evidenti tratti affettivi di matrice depressiva”, ma ciò “è essenzialmente dovuto alla situazione di incertezza, che perdura oramai da diversi anni, circa il suo futuro luogo di residenza (...) e non al fatto di essere affidata alla madre”. Simile incertezza non scomparirebbe, per il Pretore, cambiando semplicemente la custodia, “a maggior ragione già in via cautelare con il rischio di doverla nuovamente modificare al termine della procedura di merito e/o a seguito delle decisioni delle autorità superiori”. Ad ogni buon conto, stando al primo giudice, “AA 1 ■ che ha dato prova di buona maturità e di capacità di giudizio per la sua età ■ ha chiaramente detto di non ritenere necessaria una modifica dell'affidamento” (decreto impugnato, consid. 5).

5. Con la motivazione del Pretore l'appellante non si confrontava nemmeno di scorcio. Nel memoriale egli riepilogava vicende passate, muoveva rimproveri a AO 1 per il suo comportamento nei suoi confronti, prospettava “fatti nuovi e importanti” che in realtà consistevano nella pretesa incapacità di valutare la situazione concreta da parte della figlia, affermava di “sentirsi minacciato per quanto riguarda la sua sfera personale, familiare e lavorativa”, lamentava un danno evidente per AA 1 nel caso in cui essa fosse stabilmente trasferita nei Paesi Bassi e così via. Con l'opinione del Pretore, secondo cui non v'era urgenza o necessità di affidare la figlia a lui o in custodia alternata ai genitori fino all'espatrio, egli sorvolava. In effetti i timori e le doglianze dell'appellante si fondavano sulle sue stesse allegazioni. Che il bene della figlia apparisse a rischio per il fatto di rimanere affidata alla madre fino alla partenza per i Paesi Bassi non risultavano, a un sommario esame, elementi oggettivi. Né gli specialisti che avevano sentito la figlia né la curatrice educativa né il Pretore, che ha ascoltato AA 1 ancora il 4 aprile 2022, hanno riscontrato alcun indizio in tal senso. Sul fatto poi che non fosse nell'interesse della figlia modificare la custodia, salvo poi dover eventualmente ripristinare lo stato anteriore in esito alla sentenza finale, l'appello era del tutto silente. Ne segue che, si fosse questa Camera dovuta pronunciare sul ricorso, questo sarebbe verosimilmente stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

6. Ciò posto, le spese dell'attuale stralcio della causa dal ruolo vanno addebitate all'appellante, nulla inducendo a scostarsi in concreto dal principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va tuttavia adeguatamente moderata, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili. L'attribuzione di congrue ripetibili rende la relativa richiesta di gratuito patrocinio formulata nelle osservazioni all'appello senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2). Per questi motivi, decreta: 1. L'appello è divenuto senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Le spese processuali di fr. 500.■ sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.■ per ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 nelle osservazioni all'appello è dichiarata senza oggetto. 4. Notificazione: ■ avv. ; ■ avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.